

Le disposizioni sulle Cfc

L'effettivo livello di tassazione



## REDDITO D'IMPRESA

## Le disposizioni sulle Cfc

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Tutte le imprese



## PROFESSIONISTI

Non sono interessati



## PERSONE FISICHE

Non sono interessate

## ABSTRACT

*Le norme sulle Cfc stabiliscono, in buona sostanza, una tassazione penalizzante per i dividendi e le plusvalenze derivanti da società controllate residenti o localizzate in territori a regime fiscale privilegiato.*

## COMMENTO

L'[articolo 167](#) del Testo unico delle imposte sui redditi, [Dpr 917/1986](#), dispone in merito alla determinazione e alla tassazione dei dividendi derivanti da società controllate black list (c.d. Cfc).

A tale proposito vale la pena qui ricordare che vista **latassazione di favore** che applicano ai propri utili le società residenti o localizzate in stati a fiscalità privilegiata, il Legislatore nazionale ha previsto una tassazione "penalizzante" nel territorio del percettore, rispetto a quanto avviene per i dividendi derivanti da società non black list, al fine di riallineare la tassazione di tali componenti positivi di reddito alla tassazione nazionale.

Tali **dividendi black list** subiscono, quindi, una tassazione nel territorio dello stato italiano in misura piena e più precisamente, andando così nel dettaglio, per competenza, anziché per cassa, e in misura piena senza nessuna percentuale di esenzione.

Si ricorda che i dividendi **non black list**, invece, vengono tassati per cassa, ossia nel momento della loro effettiva percezione, e solo in parte: ove il percipiente sia un soggetto Ires, la base imponibile è data dal 5 per cento dell'ammontare del dividendo stesso, mentre ove il percipiente sia un soggetto Irpef, la base imponibile è data dal 49,72% del dividendo.

Tornando però alle **controllate black list**, stabilisce espressamente la [normativa](#) che «i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia», con riferimento a soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Se, quindi, tale norma è rivolta comunque a **soggetti residenti o localizzati in paesi diversi da quelli che scambiano informazioni con l'Italia**, il [comma 8-bis del medesimo articolo 167 del Tuir](#), modificato, di recente dalla [legge 208/2015](#) e con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, stabilisce che la particolare tassazione di cui si è detto sopra e riservata alle controllate Cfc, si applica anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati «sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati (cioè diversi da quelli con cui non vi è uno scambio di informazioni, *ndA*) o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni», qualora ricorrono congiuntamente le due condizioni che si riportano nella tabella che segue.

---

#### Condizioni per l'applicazione delle norme Cfc

---

**Prima condizione**

I soggetti controllati sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia

**Seconda condizione**

I soggetti controllati hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

Dispone sempre la norma che con [provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate](#) sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l'**effettivo livello di tassazione** di cui alla prima condizione sopra evidenziata.

In data 16 settembre 2016 è stato, quindi, emanato apposito [provvedimento](#) rubricato per l'appunto «Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al [comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir](#) ».

## REDDITO D'IMPRESA

## L'effettivo livello di tassazione

## A CHI SI RIVOLGE



## IMPRESE

Tutte le imprese



## PROFESSIONISTI

Non sono interessati



## PERSONE FISICHE

Non sono interessate

## ABSTRACT

*Con provvedimento del 16 settembre 2016 il Direttore dell'agenzia delle Entrate ha individuato le linee guida per determinare la effettiva tassazione effettiva estera subita dalla controllante nonché la tassazione virtuale domestica.*

## COMMENTO

Il [provvedimento del 16 settembre 2016](#), di cui si è detto nella prima parte della presente circolare, ha disposto le **modalità di determinazione**, in modo semplificato, dell'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata «al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica». Tale provvedimento ha lo scopo, quindi, di determinare la tassazione virtuale domestica da contrapporre alla tassazione effettiva estera.

## Tassazione effettiva estera

Si intende il rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata

## Tassazione virtuale domestica

Si intende il rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa, e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata.

Chiarisce, innanzitutto, il provvedimento che nell'andare a determinare la **tassazione effettiva estera** «rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento» a meno che tra lo Stato di localizzazione della controllata e l'Italia non sia in vigore una convezione contro le doppie imposizioni. In tale ultimo caso, infatti, le imposte sul reddito di cui tenere conto sono quelle individuate dalla stessa convenzione nonché quelle «di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione».

Per quanto concerne la **tassazione virtuale domestica**, rileva solo l'Ires, con le eventuali sue addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso

da quello di localizzazione della controllata.

Per determinare la tassazione effettiva estera e quella virtuale domestica, questi sono i **passaggi fondamentali** individuati dal [provvedimento del 16 settembre](#) e di cui si è detto:

- ◆ il calcolo della tassazione virtuale domestica è eseguito partendo dai **dati** risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione; ove siano adottati i principi contabili internazionali, si dovranno seguire le regole prescritte per i soggetti che adottano tali regole;
- ◆ vanno prese in considerazione le **imposte** sul reddito effettivamente dovute nello Stato o territorio estero di localizzazione che trovano evidenza nel bilancio o rendiconto della controllata e che trovano evidenza nella dichiarazione dei redditi;
- ◆ se per la **controllata** è prevista una forma di tassazione di gruppo, assumono rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della singola controllata;
- ◆ sono irrilevanti le **variazioni non permanenti**, ossia temporanee, della base imponibile e che abbiano un riversamento certo e predeterminato per legge o per piani di rientro, come ad esempio avviene per gli ammortamenti,
- ◆ si tiene conto dell'**Ace**;
- ◆ non si tiene conto di **regimi opzionali** di cui avrebbe potuto usufruire la controllata se fosse stata residente in Italia;
- ◆ per quanto riguarda **dividendi e plusvalenze** tassate al 5 per cento, si tiene conto di una esenzione totale ma con integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;
- ◆ sia per la tassazione virtuale domestica che per quella effettiva estera non si tiene conto dei **limiti di utilizzo delle perdite fiscali** stabilite dalle norme nazionali o dalla normativa dello Stato estero di localizzazione della controllata;
- ◆ non sono considerati gli **effetti sul calcolo del reddito imponibile** o delle imposte con riferimento a eventuali agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti. Assumono, invece, rilevanza altre forme di riduzione di imposte diverse da quelle appena citate nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera.

## SI RICORDA CHE

- Per verificare l'applicazione delle norme sulle Cfc si deve avere riguardo anche alle controllate localizzate in Paesi diversi da quelli con cui non è vigente uno scambio di informazioni, se contestualmente si verificano le due condizioni poste dal **comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir**.
- Per quanto concerne la tassazione estera effettiva, essa è data dal rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata.

## SCHEMI E TABELLE

### Controllate black list ed effettivo livello di tassazione: i punti salienti

<b>Le controllate Cfc</b>	Vista la tassazione di favore che applicano ai propri utili le società residenti o localizzate in stati a fiscalità privilegiata, il Legislatore nazionale ha previsto una tassazione "penalizzante" nel territorio del percettore, rispetto a quanto avviene per i dividendi derivanti da società non black list, al fine di riallineare la tassazione di tali componenti positivi di reddito alla tassazione nazionale.
<b>Le partecipazioni in territori che non scambiano informazioni</b>	Stabilisce espressamente la normativa nazionale che «i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia», con riferimento a soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni
<b>Le partecipazioni in territori che scambiano informazioni</b>	Il <b>comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir</b> , modificato, di recente dalla <b>legge 208/2015</b> e con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, stabilisce che la particolare tassazione riservata alle controllate Cfc, si applica anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati «sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati (cioè diversi da quelli con cui non vi è uno scambio di informazioni, <i>ndA</i> ) o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni», qualora ricorrono congiuntamente le due condizioni stabilite dal medesimo <b>comma 8-bis</b> .
<b>Il provvedimento del 16.9.2016</b>	Chiarisce tra le altre il <b>provvedimento del 16.9.2016</b> che nell'andare a determinare la tassazione effettiva estera «rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali di crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento» a meno che tra lo Stato di localizzazione della controllata e l'Italia non sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni. In tale ultimo caso, infatti, le imposte sul reddito di cui tenere conto sono quelle individuate dalla stessa convenzione nonché quelle «di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione».